

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**Ricorso**

Nell'interesse della signora LORENA HYKA nato a Bari il 30.07.1994 (c.f. HYKLRN94L70A662I), residente in Pesaro Via M. Del Monaco n. 16, rappresentata e difesa, giusta procura di cui al separato atto, dall' Avv. Vincenzo Casazza (C.F. CSZVCN63P22F839F) del Foro di Nola che dichiara di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero di fax 08118534460 o all' indirizzo pec avvocatovincenzocasazza@pec.it, elettivamente domiciliati in Napoli, P.zza del Leone, 2

**contro**

- 1) l'**UNIVERSITÀ DI Roma "Sapienza"** in persona del Rettore *p.t.*
- 2) il **Ministero dell'Università e Ricerca (MUR)** in persona del Ministro *p.t.*

RESISTENTI

**e nei confronti di**

**PIRO SARA**, nata a Bologna (BO) il 15.04.2001 (c.f. PRISRA01D55A944W) e residente in Medicina (BO) alla Via Fiorentina n. 1169/A - cap. 40059;

**FORCHIA MARCO**, nato ad Aversa (CE) il 10.10.1992 (c.f. FRCMRC92R10A512F), ivi residente alla Via Guido Rossa n. 70 cap. 81031;

**FIGUS ALESSANDRA**, nata a Nuoro (NU) il 03.05.1999 (c.f. FGSLSN99E43F979P) ivi residente alla Via Giovanni Nonnis n. 11 cap. 08100

CONTROINTERESSATI

**per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,**

- 1) del regolamento per l'iscrizione ad anni successivi al primo tramite procedura di riconoscimento crediti al corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l'a.a. 2022/2023 approvato con D.R. n. 3152/2022 del 11.11.2022 e pubblicato all'albo d'Ateneo con prot. n. 102218 e successiva rettifica DR n. 3260/2022, Prot. 102819

- del 16.11.2022 con la quale la Rettore decreta il riesame in autotutela di tutte le domande pervenute in relazione al bando di avviso per posti liberi anni successivi al primo corso di laurea in Medicina e Chirurgia nella parte in cui lede il diritto della ricorrente ad essere immatricolata ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira;
- 2)** del verbale di cui alla seduta del 19 gennaio 2023 della Commissione valutatrice ammissione ad anni successivi al primo del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2022/2023 nella parte in cui lede il diritto della ricorrente ad essere immatricolata ad anni successivi al primo del corso di laurea cui aspira con il punteggio a Lei spettante;
  - 3)** delle delibere del 12 e 26 aprile 2022 con le quali rispettivamente il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione hanno approvato l'offerta formativa per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2022-2023;
  - 4)** del Decreto Rettorale n. 2051/2022 prot. N. 60199 del 30 giugno 2022 con il quale è stato emanato il bando di avviso per posti liberi su anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico per la Facoltà di Medicina e Chirurgia - Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria – Facoltà di Medicina e Psicologia, anno accademico 2022/23 da coprire mediante trasferimento;
  - 5)** della graduatoria di merito relativa ai “trasferimenti terzo anno” pubblicata in data 30.01.2023 dall'Università di Roma /Sapienza” sul sito del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, da cui si evince la collocazione di parte ricorrente in posizione non utile all'immatricolazione all'anno di interesse (terzo) del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (2022-2023);
  - 6)** del decreto rettorale repertorio 3152/2022 prot. n. 102218 del 15.11.2022 di riesame in autotutela delle domande di ammissione che determinava il passaggio dalla 49° posizione alla 57 della graduatoria definitiva degli iscritti al III anno;
  - 7)** della graduatoria di merito rettificata relativa ai “trasferimenti terzoanno” pubblicata in data 30.01.2023 dall'Università di Roma “ S a p i e n z a ”, da cui si evince l'omesso riconoscimento di ben sei crediti formativi (cfu) relativi agli esami sostenuti nonché l'omessa valutazione della carriera pregressa trattandosi di candidata già in possesso di diploma di laurea che ha di fatto impedito a tutt'oggi l'immatricolazione di parte ricorrente all'anno di interesse del corso di laurea in Medicina e Chirurgia (2022-2023);
  - 8)** di tutti i verbali relativi alle operazioni di esame e valutazione delle domande di

partecipazione alla procedura di accesso agli anni successivi al primo al corso di laurea in medicina e chirurgia espletate dalla competente Commissione valutatrice;

9) del Decreto Rettorale n. 2051 del 2022 pubblicato all'Albo Ufficiale d'Ateneo prot. n. 60199 del 30.06.2022 con cui si è reso noto il conteggio dei posti disponibili su anni successivi al primodei corsi di laurea magistrale a ciclo unico tra cui Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2022/2023 da coprire mediante trasferimento;

10) di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;

11) di ogni altro atto comunque depositato, presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, e comunque meglio individuati nel ricorso, nel deposito degli atti nel separato indice degli atti con ampia riserva di proporre motivi aggiunti;

12) ove occorra, del Manifesto Studi per l'a.a. 2022/2023 e relativi allegati; - ove occorra, del D.R. n. 3152/2022 del 15.11.2022 e pubblicato all'albo d'Ateneo con prot. n. 102218 e successiva rettifica DR n. 3260/2022, Prot. 102819 del 16.11.2022 prevede illegittimi criteri di selezione per l'ammissione ad anni successivi al primo del CdLM in Medicina e Chirurgia; - anche se ignoto, di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell'interesse della parte ricorrente ivi compreso, per quanto di interesse, il Regolamento didattico del CdLM in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "Sapienza", il Regolamento di Ateneo, il vigente Statuto di Ateneo nonché la graduatoria di merito della selezione nella parte in cui compare il nominativo della ricorrente alla posizione n. 57 previo riconoscimento di soli 105 cfu rispetto ai 111 cfu effettivi, unitamente ai successivi scorrimenti

**per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.**

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

**e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche**

volte a consentire l'ammissione, con riserva ed in sovrannumero, dell'odierna parte ricorrente ad anni successivi al primo presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "Sapienza"

**nonchè per l'accertamento e la declaratoria**

del diritto della parte ricorrente ad ottenere il nulla-osta all'iscrizione al Corso Ordinario di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "Sapienza" di Roma previa valutazione del *curriculum studiorum*

**FATTO:**

**I. Sulla posizione specifica di parte ricorrente.**

1. Parte ricorrente è attualmente iscritta al III anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana.

Circa l'Ateneo di provenienza dell'istante, giova rappresentare sin da ora che l'Ateneo Albanese è in sostanza un Ateneo Italiano (dalla docenza alla segreteria studenti, al Rettore, al Preside della Facoltà di Medicina), le lezioni si tengono in Italiano, gli studenti sono tutti italiani (gli studenti albanesi sono pochissimi anche per il costo altissimo delle tasse di immatricolazione che, senza contare altre spese incluse nel "badget" superano i 10.000 euro) e soprattutto il test d'ingresso è svolto in Italiano e su programmi tutti nazionali (la cultura generale, la storia richiesta non è quella albanese, ma quella italiana...). Altresì il sistema di accesso in Albania è programmato e quantificato dal Ministero italiano (non da quello albanese), i cui programmi sono quelli dell'Università Tor Vergata la quale, mediante decreto del 2009, addirittura concedeva una serie di agevolazioni economiche e fiscali all'Università di Tirana costruita con capitali delle Università Italiane fondatrici (a loro volta provenienti da fondi ministeriali).

2. Intenzionata a fare rientro in Italia, la signora Lorena Hyka prendeva parte alla procedura di accesso agli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2022/2023, bandita dall'Università di Roma "Sapienza".

Parte ricorrente entro i termini di cui al Regolamento per l'iscrizione ad anni successivi di cui in epigrafe – nello specifico scaduti il 31.07.2022 - presentava formale domanda di trasferimento, concorrendo specificamente per i posti disponibili al III anno di corso, nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nel bando ed in virtù di tutti gli esami sostenuti presso l'Ateneo albanese e dei relativi CFU convalidabili presso l'Ateneo "Sapienza".

3. A seguito della presentazione della domanda di partecipazione corredata da tutte le generalità, nonché da tutta la documentazione necessaria e utile ai fini valutazione del proprio *curriculum* universitario e del relativo pagamento richiesto entro la data del 31.07.2022, parte ricorrente prendeva contezza di essere inserita in graduatoria al n. 49 ma non in posizione utile per l'accesso immediato ed in attesa che gli scorrimenti Le consentissero, in modo del tutto aleatorio, l'immatricolazione al III anno di corso per cui avanzava apposita richiesta.

4. Si rappresenta ulteriormente che, a seguito di istanze di revisione della graduatoria che

ci occupa, nonché di plurime segnalazioni di incongruenze nei punteggi attribuiti relativamente alla graduatoria di interesse di parte ricorrente pervenute all'Ateneo resistente, in data 16 novembre 2022 la graduatoria di merito è stata oggetto di un intervento di riesame in autotutela con decreto rettorale repertorio n. 3152 del 2022 – prot. 102218 del 15.11.2022.

Da ciò è quindi scaturita la pubblicazione di una nuova graduatoria che, tuttavia, non ha apportato mutamenti decisivi sulla posizione e sui punteggi della sig.ra Hyka, anzi che si è dimostrata peggiorativa in quanto dalla 49° posizione è scivolata alla 57° perdendo ben otto posizioni ed è risultata ancora una volta non utilmente collocata nella medesima ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea richiesto e attivato dall'Ateneo resistente malgrado siano intervenuti a tutt'oggi ben sei scorrimenti della graduatoria.

5. L'epilogo in parola è stato la mera conseguenza dell'illegittimità dei criteri fatti propri dalla Commissione deputata alla valutazione delle domande di trasferimento i quali, in concorso con le modalità e le tempistiche in cui sono stati adottati e resi noti a tutti i candidati, si sono rivelati idonei a condurre all'esclusione di parte ricorrente dall'utile collocamento all'interno della graduatoria di merito.

## ***II. Sui criteri per la valutazione delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo previsti dall'Ateneo resistente.***

1. Il Regolamento per l'iscrizione ad anni successivi al primo stabiliva, nel capo relativo alla "Valutazione dei titoli", che: *"La Commissione effettuerà una graduatoria di merito sulla base: Le domande saranno esaminate da apposita Commissione delle Facoltà di Medicina e Odontoiatria, Farmacia e Medicina e Medicina e Psicologia. Qualora il numero delle domande di trasferimento e di riconoscimento della carriera pregressa valutate idonee sia pari o inferiore al numero dei posti disponibili per ciascuna annualità, come indicati al punto 3 del presente Avviso, esse saranno accolte d'ufficio. Pertanto, non si procederà alla selezione. Nel caso in cui le domande valutate idonee siano superiori ai posti disponibili, la Commissione formulerà una graduatoria di merito definita in base ad un punteggio che tenga conto dei seguenti parametri in ordine di importanza: 1. Candidati vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi; 2. Candidati non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina*

*e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria provenienti da Corsi di Laurea omologhi; 3. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 4. Candidati iscritti al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 5. Candidati già laureati in Medicina o in Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per iscrizione al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, già vincitori del concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 6. Candidati laureati al corso di Medicina o di Odontoiatria i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio al corso rispettivamente di Odontoiatria e Medicina per anni successivi al primo, mai vincitori o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 7. Candidati iscritti ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di lauree in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, non vincitori del concorso di ammissione, o che non hanno partecipato al, concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art. n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 8. Candidati laureati ad altri corsi di laurea i quali richiedono il riconoscimento della carriera pregressa per passaggio ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria Protesi Dentaria per anni successivi al primo, mai vincitori, o che non hanno mai partecipato al concorso di ammissione, svolto ai sensi della Legge 264/99 art.*

*n.1 lett.a, per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale in Medicina e Chirurgia, Medicina in Lingua Inglese e in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 9. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza; 10. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti; 11. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire; 12. I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie 13. A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani.*

Si specifica su tale punto che il bando di concorso rappresenta la *lex specialis* al cui interno devono essere immediatamente resi noti l'esistenza della procedura selettiva, i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione, le regole della procedura e, soprattutto, i criteri di valutazione che verranno adottati nella procedura medesima.

Il *modus operandi* posto in essere dall'Amministrazione è stato inoltre idoneo a violare il principio dell'anonimato e della trasparenza, principi che dovrebbero costantemente ispirare l'azione della Pubblica Amministrazione innanzi ad una procedura concorsuale pubblica. Inoltre, l'elemento decisivo è stato l'aver considerato titolo preferenziale il superamento del test nazionale che ha compromesso il posizionamento della Ricorrente traducendosi in un ostacolo insormontabile unitamente alla valutazione sulla congruità dei programmi definita apoditticamente "parziale".

2. Come anticipato l'omessa valutazione di alcuni titoli e di ben sei cfu oltre alla prevalenza dei candidati che hanno svolto il test nazionale, è stata dunque tale da comprimere totalmente il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Dall'ultima graduatoria impugnata in cui parte ricorrente si è posizionato alla posizione n. 57 con un numero totale di 105 cfu, si evince chiaramente come la stessa sia uno studente più che meritevole. In particolare alla sig.ra Hyka sono stati attribuiti:

- Prematricola 2073217 – 105 (cfu), ossia sei in meno riconosciuti dalla prima graduatoria (111 cfu) – omessa valutazione possesso laurea – genericità nella valutazione dei programmi.

Parte ricorrente, qualora fossero stati correttamente adottati i criteri di valutazione sarebbe certamente rientrata tra i soggetti idonei ad occupare un posto all'interno della graduatoria con la conseguente possibilità di immatricolazione presso l'Ateneo di Roma "Sapienza". È palese che il sistema di valutazione fatto proprio dall'Amministrazione per decidere circa il soggetto idoneo a continuare il corso di studi presso l'Ateneo resistente è impostato e diretto al fine di trattenere un'amplissima discrezionalità nelle scelte, prescindendo dalle concrete doti e competenze dei candidati partecipanti alla selezione.

3. Dunque non può non rilevarsi, come meglio si approfondirà nel prosieguo, l'irragionevolezza e l'illegittimità della scelta effettuata dall'Ateneo che, tramite l'adozione dei criteri di valutazione e la definizione dei loro pesi, ha leso parte ricorrente nella misura in cui la stessa, nonostante l'elevato numero di CFU acquisiti, una media importante, si è vista danneggiata dalla possibilità di trasferimento presso l'Ateneo resistente al corso di laurea ambito.

Risulta palese, dunque, che la selezione non si sia svolta in maniera conforme alla legge e da ciò ne deriva che il comportamento dell'Ateneo e gli atti amministrativi emanati risultano illegittimi e devono essere annullati in parte qua per i seguenti

### **MOTIVI**

**I. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO AMMINISTRATIVO PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO, TRASPARENZA E PARCONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO EX LEGGE N. 240/2010. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 36 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 L. N. 264/1999; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990 S.M.I.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, CO. 8 E 9, D.M. 16 MARZO 2007 E GRAVE DIFETTO DI MOTIVAZIONE; ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO, ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, GRAVISSIMO DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; SVIAMENTO DI POTERE E CONTRASTO CON LE SENTENZE CONS. STATO, SEZ. VI, 11 SETTEMBRE**

**2020, N. 5429, T.A.R. PESCARA, SEZ. I, 14 OTTOBRE 2020, N. 283 NONCHÉ CON LE SUCCESSIVE SENTENZE PRONUNCIATE SULLA QUESTIONE A PARTIRE DALLA CC DEL 12 FEBBRAIO 2021**

Si delinea, pertanto, palesemente la discriminazione concretizzata dalle disposizioni cesurate che sorge da una netta violazione del principio di imparzialità dell'attività amministrativa quale esplicitazione concreta del più generale principio di eguaglianza. Come noto, difatti, l'imparzialità deve caratterizzare sia l'organizzazione sia l'attività della P.A. senza discriminare la posizione di soggetti coinvolti che sono tutti uguali sia davanti alla legge che alle pubbliche amministrazioni.

Peraltro è notorio come l'assetto del corso di laurea in medicina e chirurgia sia stato, dall'anno 2014, travolto da una radicale modifica, volta al miglioramento del metodo di selezione dei candidati, che ha condotto all'attivazione di una graduatoria unica nazionale. In particolare, il fulcro di tale previsione è da ricercare propriamente nella valorizzazione del merito, dove, per l'appunto, è il "valore assoluto del merito" ad essere premiato.

Nell'anno accademico che ci occupa non v'è dubbio che tanto l'Ateneo resistente quanto i plurimi Atenei dell'intero territorio abbiano accolto nelle proprie sedi, a seguito della pubblicazione della graduatoria e delle preferenze espresse dai candidati in sede di domanda di partecipazione al test, soggetti provenienti da ogni parte d'Italia e ciò proprio in virtù del principio meritocratico scaturito dal meccanismo previsto dalla graduatoria unica dettata dalla L. 264/99, nonché dal più generale decreto ministeriale.

Se l'Ateneo romano avesse rispettato il principio della valorizzazione del merito sicuramente, in virtù della posizione della ricorrente, avrebbe assegnato uno dei posti disponibili al III anno di corso alla sig.ra Hyka. Graduando le posizioni in virtù del *curriculum* accademico, in virtù dei soli punteggi ottenuti in relazione ai crediti formativi, alla media ponderata la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile per il tanto agognato trasferimento. Infatti la ricorrente ha sostenuto 10 esami che corrispondono al 100% degli esami dei primi due anni di corso, un totale di 111 cfu (non i 105 riconosciuti), che a nulla sono valsi atteso che al n. 33 della graduatoria III anno l'aspirante ha conseguito il 27% della media esami sostenuti ed appena 37 cfu.

Così, non può di certo ritenersi che l'Università romana, mediante il criterio individuato nel bando, abbia realizzato un'adeguata ponderazione delle posizioni e dei valori di cui sono portatori i candidati per l'iscrizione ad anni successivi al primo, realizzando piuttosto una valutazione assolutamente discriminatoria e non equilibrata, dunque degna di censura giudiziale.

**Il solo principio che dovrebbe reggere e regolare l'iscrizione ad anni successivi al primo sarebbe unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi con il solo**

**limite dei posti disponibili, nel rispetto della concreta potenzialità formativa di ogni singola Università.**

L'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato è, dunque, nel senso di attribuire rilevanza ad una valutazione incentrata solo sulla posizione accademica di ogni singolo candidato, quindi, attenta soltanto agli esami sostenuti e ai CFU acquisiti. Questo dovrebbe essere allora il principale criterio guida utilizzato dall'Università nell'operazione di scelta tra le molteplici domande di trasferimento nel caso di insufficienza dei posti disponibili.

È per tale motivo che risulta lapalissiana la violazione del principio di ragionevolezza attesa l'inosservanza del canone di razionalità operativa per incoerenza ed illogicità con i presupposti alla base della decisione amministrativa.

Ineludibile appare il carattere arbitrario ed irrazionale della decisione.

Ad avviso della scrivente difesa, nel rispetto della volontà legislativa così per come interpretata dalla costante giurisprudenza in parte qua richiamata, logica e coerente sarebbe stata invece la scelta amministrativa di preferire i soggetti che potessero vantare soltanto i risultati accademici migliori, quale prova sostanziale ed oggettiva della relativa idoneità universitaria.

Con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 7.8.2015 n. 3908, ne deriva che una scelta amministrativa posta in essere a discapito dell'interesse soggettivo della ricorrente, la quale, in conseguenza di una arbitraria determinazione dell'ateneo romano si vede illegittimamente privato del proprio diritto allo studio.

Ferma, dunque, la non equipollenza delle competenze e degli standard formativi richiesti per l'accesso all'istruzione universitaria nazionale ( sì che non sarebbe predicabile l'equivalenza del superamento della prova di ammissione ad un'università straniera con quella prevista dall'ordinamento nazionale ), una limitazione, da parte degli Stati membri, all'accesso degli studenti provenienti da università straniere per gli anni di corso successivi al primo della Facoltà di medicina e chirurgia ( qual è indubbiamente la necessità del superamento, ai fini dell'accesso stesso, di una prova selettiva nazionale predisposta, come s'è visto, ai soli fini della iscrizione al primo anno, in quanto volta ad accertare la "predisposizione" ad un corso di studi in realtà già in parte compiuto da chi intenda iscriversi ad uno degli anni successivi), si pone in contrasto con il predetto principio di libertà di circolazione.

Detta norma consente anche di superare qualsiasi dubbio di discriminazione fra studenti universitari provenienti da università italiane ( che comunque hanno a suo tempo superato, ai fini dell'accesso all'università di provenienza, una prova di ammissione ex art. 4 della legge n. 264/1999 ) e studenti universitari provenienti da università straniere ( che una prova

di ammissione alla stessa non abbiano sostenuto o che comunque abbiano superato una prova di tal fatta del tutto irrilevante per l'ordinamento nazionale ), giacché il trasferimento interviene, sia per lo studente che eserciti la sua "mobilità" in ambito nazionale che per lo studente proveniente da università straniera, non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo-didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo ( art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo"; v. anche l'art. 2, comma 2, del d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, che dispone che - ai fini della realizzazione della autonomia didattica di cui all'art. 11 della legge n. 341 del 1990 - le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del medesimo regolamento, nonché l'art. 11, comma 9, dello stesso D.M., che, a proposito dei regolamenti didattici di ateneo, prevede che le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del regolamento statale).

In sintesi, ad essere leso è il diritto costituzionale allo studio per mano ministeriale ed in assenza (*recte*, in violazione) di una benché minima indicazione legislativa che ne autorizzi la prevaricazione.

Si osserva poi che ad essere violato nel caso che ci occupa sia stato anche il principio dell'anonimato della procedura *de qua* nonché il principio della trasparenza.

## **II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. n. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI. ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO AMMINISTRATIVO PERMANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA NONCHÉ PER VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ.**

**1.** Alla Sig.ra Hyka veniva riconosciuto un numero di crediti idoneo per l'accesso ad anni successivi al primo; tuttavia, non risultava inserita nel novero dei vincitori che ottenevano

il nulla osta. Non è quindi in discussione l'idoneità e la pregressa carriera accademica di parte ricorrente, già ritenuta meritevole del passaggio ad anni successivi al primo da parte dell'Ateneo. Occorre, allora, verificare la sussistenza dei posti disponibili presso la sede prescelta quale requisito che, in aggiunta alla positiva valutazione curricolare di parte ricorrente, assume rilevanza per l'accoglimento della domanda di trasferimento così come chiarito dalla giurisprudenza di merito fin qui richiamata.

**2.** Più volte è stato chiarito dalla giurisprudenza che l'art. 1 della legge n. 264/1999 disciplina il solo numero programmato per l'accesso al primo anno del corso di laurea mentre, per gli anni successivi, quale è l'ipotesi che ci occupa, il riconoscimento degli esami già sostenuti dovrebbe dare diritto all'immediata ammissione, non essendovi alcun ulteriore vincolo previsto dalla L. n. 264/1999.

Invero, come è certamente noto, la L. 264/99 così come pensata all'esito della sentenza della Corte costituzionale del 1998, consente il contingentamento delle iscrizioni **solo in ragione del mantenimento di adeguati standard di insegnamento.**

**Parte ricorrente ha pertanto interesse anche all'attribuzione di uno dei posti vacanti non assegnati di altri contingenti.**

Ed ancora, occorre rilevare come la Conferenza dei Presidi si sia espressa nel senso di consentire il trasferimento anche nel caso in cui non ci sia disponibilità nell'anno richiesto, purché, **“vi siano posti disponibili nella somma complessiva dei sei anni di corso”**. Non vi è pertanto alcun ostacolo, alla luce della dimostrata sussistenza di posti liberi, al trasferimento di parte ricorrente.

**Il “budget” degli iscrivibili, inoltre, non verrebbe intaccato in alcun modo, se si garantisse il “rimpinguamento” dei posti liberi: in particolare, i posti liberi sono tali proprio in relazione al fatto che è stato predisposto previamente un numero di posti disponibili, in base alla capienza strutturale dell'ateneo.**

**3.** Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.) ***“e, considerato che il numero ottimale di studenti da immatricolare presso l'Università di [X per l'a.a. 2016/2017 è costituito da X unità], l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione”*** (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583/06 e 2584/06).

Sussistendo la disponibilità di posti liberi ad anni successivi al primo in base adisposizione Ministeriale e facendo riferimento alla complessiva coorte dei sei anni (*“tanto più che la Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Medicina ha deliberato all’unanimità di riferire, in tali casi, la ricognizione dei posti disponibili al ciclo complessivo dei sei anni di corso (cfr. verbale del tavolo tecnico del 21.3.2012)”*) (T.A.R. Bari, Sez. I, 6 giugno 2013, n. 299), **non v’è dubbio che l’Ateneo deve essere condannato all’immatricolazione di parte ricorrente.**

4. Tali posti vacanti, è bene chiarirlo, vanno comunque assegnati a parte ricorrente (T.A.R. Palermo Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162). Chi nonimpugna, in altre parole, nonostante sopravvanti parte ricorrente, non può beneficiare di doglianze con le quali si contesta l’illegittima previsione del bando (T.A.R. Sicilia, Sez. I, 21 dicembre 2009, n. 2162; T.A.R. Catania, Sez.I, ord. 20 aprile 2010, n. 448; in termini ord. 15 aprile 2011, n. 508, e sent. 24 agosto 2011, n. 2103; C.G.A. 21 luglio 2008, nn. 633, 634, 635; in riforma dell’opposta posizione del TAR PALERMO, C.G.A. n. 194/15 seppur con riguardo allo scorrimento di graduatoria “in danno” di soggetti inerti).

Sul punto non può non richiamarsi un precedente recente del TAR Toscana: *“L’Avvocatura distrettuale nel costituirsi ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse atteso la posizione della ricorrente in graduatoria sarebbe tale da non consentirle l’accesso al corso anche nella ipotesi in cui in posti riservati fossero resi disponibili. L’eccezione è infondata. Quanto affermato dalla Avvocatura sarebbe dirimente qualoral’annullamento della clausola del bando e della graduatoria producesse effetti nei confronti di tutti i partecipanti, compresi quelli che non hanno proposto alcun ricorso. Ma non è così, atteso che per pacifica giurisprudenza (contraddetta da un solo precedente del tutto isolato del TAR Lazio) nei concorsi pubblici la graduatoria è atto scindibile il cui annullamento ha effetto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto(Consiglio di Stato sez. III, 06/07/2016, n. 3005). L’applicazione di tale principio al caso di specie fa sì che la platea dei soggetti che potrebbero beneficiare dell’annullamento della clausola impugnata si profila ristretta ai soli candidati che abbiano proposto ricorso con conseguente chance per la Sig.ra XXX di conseguire la ammissione”* (On.le T.A.R. Firenze, Sez. I, 26 aprile 2019, n. 612, Pres. Atzeni). Anche il T.A.R. L’Aquila, ha ribadito che **“per giurisprudenza costante nei concorsi pubblici la graduatoria è atto scindibile il cui annullamento ha effetto nei soli confronti di coloro che abbiano proposto il ricorso, poi accolto (cfr. ord. Consiglio di Stato sez. III, 6/7/2016, n.3005).** Ne consegue che l’annullamento del bando, avrebbe l’effetto di aumentare in concreto le chances del ricorrente di ottenere l’immatricolazione al corso di laurea in medicina” (17 maggio 2019, n. 264, TAR Firenze).

### **III. SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

**1. La collocazione di parte ricorrente in posizione non utile al trasferimento si appunta sul numero dei posti banditi a mezzo trasferimento che non sono legittimi in ragione dell'avvenuto annullamento del D.M. di programmazione. I posti banditi, difatti, sono quelli residuati all'esito dell'iniziale programmazione che, tuttavia, è oggi dimostrato essere illegittima.**

Nella seduta del 06 luglio 2022 repertorio atti 131 CU il fabbisogno di medici per l'anno di riferimento è stato stimato in 16.354 unità.

Le dichiarazioni rilasciate dal ministro Bernini il 12 gennaio al Corriere della Sera hanno scatenato una ridda di interventi da parte di diversi Presidenti di Regioni. Tutti, all'insegna della abolizione del numero chiuso. Che poi tanto chiuso non è, se nel 2022 ha messo a disposizione 14.740 posti, al netto delle iscrizioni in Università private e straniere, che rappresentano, per chi ha risorse economiche, la "porta di servizio", aumentando le disparità sociali e minando gli obiettivi di programmazione.

In Italia mancano medici sì ma medici specialisti, soprattutto in alcune branche. Il numero di medici, intesi come laureati in medicina e chirurgia, è in linea con quello degli altri paesi sviluppati (4 per 1.000 abitanti), se non superiore alla media europea, mentre mancano i medici specialisti perché per anni non sono stati finanziati in maniera adeguata i contratti di specializzazione, creando il famigerato imbuto formativo. Che è il prodotto della differenza tra il numero dei laureati e quello dei contratti di formazione specialistica disponibili, che solo negli ultimi 4 anni si è ridotta con il finanziamento di 52.006 contratti.

L'ultima Conferenza Stato-Regioni ha stabilito che il fabbisogno di medici e odontoiatri per il 2022 è di 18.095 unità. Questo significa che devono essere formati necessariamente almeno 18 mila nuovi medici e odontoiatri. Pertanto il Ministero avrebbe dovuto bandire altrettanti posti per il Test d'accesso al corso di laurea in Medicina e Odontoiatria 2022. In realtà, e in maniera del tutto illegittima, sono stati banditi solo 17.206 posti. Quasi mille posti in meno.

Ed infatti, *“rispetto al profilo della disponibilità dei posti, con sentenza 5429 dell'11.09.2020 il Consiglio di Stato, sez. VI, ha annullato il d.m. 28 giugno 2018 n.524 di determinazione del fabbisogno a causa del disallineamento con la offerta formativa universitaria che frustra le aspettative dei candidati e rivela un deficit di istruttoria nel confezionamento del numero dei posti messi a concorso e nei metodi di selezione, sì da*

*alimentare oltremodo il contenzioso universitario, e per l'effetto ha rimesso al Ministero di concerto con il sistema universitario il compito di provvedere, ciascuno per le proprie competenze, all'adozione delle misure necessarie a por rimedio al detto squilibrio, fornendo in ogni caso contezza delle modalità di computo dei posti messi a concorso; che, pertanto, allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all'entrata che su tale limite traevano fondamento” (TAR Abruzzo, ord. n. 281/2020).*

Il medesimo T.A.R. dell'Abruzzo ha, poi, rilevato <<...per effetto dell'intervenuto annullamento giurisdizionale del d.m. 2018, allo stato non sussiste un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso tramite il canale alternativo del trasferimento da altre facoltà di medicina o affini, e dunque non possono trovare applicazione tutti gli atti e conseguenti barriere all'entrata che su tale limite traevano fondamento; che l'unico presupposto attuale è pertanto quello del riconoscimento di un numero di crediti formativi minimo e idoneo a dimostrare, in vece del superamento dei test d'ingresso per chi proviene direttamente dalle scuole secondarie di secondo grado, il possesso delle capacità richieste per seguire i corsi (“non più sulla base di un requisito pregresso di ammissione agli studi universitari ormai del tutto irrilevante perché superato dal percorso formativo- didattico già seguito in ambito universitario, ma esclusivamente sulla base della valutazione dei crediti formativi affidata alla autonomia universitaria, in conformità con i rispettivi ordinamenti, sulla base del principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (cfr. l' art. 11 della legge n. 341 del 1990, che affida l'ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato “regolamento didattico di ateneo” cfr. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 1 del 2015; Tar Pescara, sentenza breve 78 del 2018); che tale requisito, per non apparire frutto di scelte arbitrarie, sproporzionate e discriminatorie (cfr. Tar Pescara, sentenza 305 2019) deve trovare una disciplina uniforme nel regolamento di Ateneo, in modo da non diventare un prerequisito che nella sostanza impedisca di fatto il trasferimento a chi non abbia già sostenuto tutti gli esami del primo anno di medicina (così come sarebbe la richiesta a esempio di un numero minimo di 30 crediti, tenendo conto della decurtazione delle attività integrative e dei 60 crediti annuali); che difatti, ai sensi dell'art.3, comma 8 del d.m. 16 marzo 2007, sulla determinazione delle classi di laurea magistrale, per i casi di trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione “anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la

verifica delle conoscenze effettivamente possedute”, e comunque “il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato”; che, ai sensi del comma 9, per il trasferimento di studenti tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli effettivamente maturati...>> (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 14 ottobre 2020, n. 283).

Invero, come chiarito anche recentemente dal Consiglio di Stato, <<...A seguito di tale ultima pronuncia, l’indisponibilità di posti per il trasferimento dall’estero non può dunque essere addotta in senso definitivamente preclusivo della possibilità di accogliere l’istanza di trasferimento, dovendosi a tale fine procedere con la preventiva riformulazione dell’offerta formativa complessiva, secondo i vari anni del corso di laurea...>> (cfr., sez. VI, Ord. 23 dicembre 2020, n. 5429).

Tanto premesso, si evidenzia che le disponibilità dichiarate dall’Ateneo (secondo cui, in particolare, al terzo anno del CdLM di interesse ci sarebbero posti) sono state mal calcolate.

Invero, l’istruttoria ordinata prima con sentenza 5429/2020 del Consiglio di Stato, poi con sentenza n. 283/2020 T.A.R. Abruzzo ed, infine, con numerose sentenze brevi resi a seguito della camera di consiglio del 12 febbraio 2021 non appare neanche minimamente eseguita.

Innanzitutto, infatti, l’offerta formativa deve essere aumentata per effetto della sopra citata sentenza n. 5429/2020 del Consiglio di Stato e l’aumento dell’offerta formativa non può che incidere anche, e soprattutto, sugli anni di corso successivi al primo poiché non è possibile iscriverne retroattivamente uno studente (cfr. Cons. Stato, Ord. n. 2484/2021 ove si afferma che <<...la determinazione dell’offerta formativa di cui al D.M. 28 giugno 2018 n. 524 [rappresenta] atto [...] presupposto della determinazione dei posti disponibili per l’a.a. considerato e per quelli successivi (non essendo pensabile una regressione, soprattutto in presenza di emergenze sanitarie in atto e future)...>>).

Una volta adeguata l’offerta formativa al fabbisogno sociale, l’Ateneo resistente dovrà calcolare il contingente di fatto esistente sugli anni successivi al primo rappresentando analiticamente i posti disponibili al netto delle rinunce agli studi, dei trasferimenti di sede o passaggio ad altro corso in atenei esteri, del passaggio ad altro corso nel medesimo o in diverso ateneo in Italia medio tempore intervenuti.

Dunque, avendo già lo stesso Ateneo riconosciuto l’idoneità del ricorrente in termini anche di sussistenza di CFU minimi necessari per superare il II anno del cdl in Medicina e decretando dunque la piena idoneità pur senza ammissione per carenza di posti, venuto meno tale ultimo presupposto, non v’è più alcun ostacolo nel confermare definitivamente

l'immatricolazione di parte ricorrente stante la documentale mancanza di un limite numerico ragionevolmente imposto all'accesso per i trasferimenti.

2. Invero, l'art. 3, comma 8, del D.M. 16 marzo 2007 sulla determinazione delle classi di laurea magistrale stabilisce che per i casi di trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale ad un altro i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione <<...anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute...>>. Inoltre, secondo la disposizione supra citata <<...il mancato riconoscimento dei crediti deve essere adeguatamente motivato...>>.

La valutazione dei Crediti Formativi Universitari non può risolversi in un'apodittica affermazione di congruità e sufficienza, senza che si provveda a dar conto delle ragioni in base alle quali si è pervenuti a tale conclusione in sede di valutazione.

Del resto, la ricorrente ha conseguito numerosi CFU (ad oggi, ben 111) alla Facoltà di Medicina e Chirurgia "Nostra Signora del Buon Consiglio" di Tirana (Albania) e, dunque, il giudizio formulato dalla commissione didattica appare quanto mai superficiale e per nulla circostanziato anche considerato che per i soggetti appartenenti ai primi quattro gruppi di priorità (riguardanti gli studenti già provenienti dai CdL di Medicina e/o Odontoiatria) l'avviso di selezione non richiede alcuna soglia minima di CFU e, pertanto, per tali categorie di studenti è sufficiente aver superato un solo esame.

3. L'oscurità della valutazione è, invero, evidente.

Infatti, come si evince dalla graduatoria allegata, i giudizi sono stati sintetizzati dalla Commissione sotto forma di punteggio numerico.

Tuttavia, da alcuna clausola è dato evincere i criteri utilizzati dalla Commissione per il calcolo del suddetto punteggio che appare, pertanto, un dato spurio ed indecifrabile.

Al riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza – oramai da tempo – ha chiarito che ove manchino criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione in forma numerica.

Ed è questo, invero, il caso.

L'avviso di selezione, infatti, afferma sul punto che: <<... .A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore percentuale di esami sostenuti rispetto al numero esami previsti per l'anno d'iscrizione nel Corso di provenienza; A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore numero di crediti formativi universitari (CFU) acquisiti o equivalenti; A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati con maggiore congruità del programma didattico dei singoli insegnamenti per cui sono stati sostenuti gli esami presso l'Ateneo di provenienza in

riferimento ai programmi degli insegnamenti del corso a cui si richiede di afferire; I candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, collocati in posizione utile nella graduatoria relativa all'iscrizione ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità, nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l'ateneo per l'anno di corso in cui richiedono l'iscrizione, hanno titolo di preferenza rispetto ai candidati non rientranti nelle predette categorie; A parità delle precedenti condizioni prevarranno i candidati anagraficamente più giovani.>>.

Ebbene, la suddetta formula di calcolo – per nulla logica ed intuitiva – non si appalesa come un criterio di valutazione rigidamente predeterminato risolvendosi, al contrario, in categorie generiche.

Ed invero, anche a seguito di specifico accesso agli atti, l'odierna ricorrente non è riuscita a ricostruire l'iter decisionale seguito dalla Commissione didattica per l'attribuzione dei posti della graduatoria finale.

Infatti, nella graduatoria del gennaio 2023 ci sono varie e gravi incoguenze:

- l'odierna ricorrente, invece ha 111 CFU (di cui 105 convalidati), una media ponderata di e proviene anch'ella da Ateneo estero.

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA**

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego con conseguente riespansione del diritto allo studio costituzionalmente protetto ed ammissione al corso di laurea cui si aspira, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell'ammissione al corso di laurea (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396).

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

Solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata promozione e da perdita di *chance* subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

### **ISTANZA CAUTELARE**

Il ricorso è assistito dal prescritto *fumus boni juris*.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva di parte ricorrente al corso di laurea in questione al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento peculiare che non procurerebbe alcun disagio organizzativo

all'Ateneo per il fatto che vi sono dichiaratamente diversi posti vacanti degli anni successivi al primo di corso.

L'urgenza della richiesta risiede in primis nella circostanza che sono da poco iniziate le attività didattiche relative al corso di laurea *de quo* e, dunque, l'emissione del provvedimento richiesto consentirebbe a parte ricorrente di prendere parte alle suddette attività. Sul punto si consideri che per il corso di laurea per cui è causa vige il regime delle presenze obbligatorie; non maturare il prescritto monte ore di presenza comporta l'impossibilità per lo studente di sostenere i relativi esami di profitto.

Da un'analisi della graduatoria si evince chiaramente difatti che, qualora a parte ricorrente fosse stato attribuito il posto in graduatoria a lei spettante non sarebbe stata costretta ad adire la Giustizia Amministrativa, collocandosi, pertanto, in posizione utile all'interno della Graduatoria di merito, superando legittimamente coloroche risultano essere in possesso di un curriculum inferiore.

Consentire alla sig.ra Hyka il trasferimento presso l'Ateneo "Sapienza", dunque, garantirebbe il proprio diritto allo studio sia in via immediata, consentendo di partecipare sin dall'origine ai diversi corsi e permettendo di sostenere regolarmente gli esami.

Si omette, infine, ogni deduzione sulla strumentalità della misura cautelare richiesta, stante il pacifico orientamento del giudice anche d'appello (le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 4193; 24 settembre 2015 n. 4474 e 6 giugno 2014, n. 2407 e, nelle forme della sentenza in forma semplificata, T.A.R. Palermo, Sez. I, 14 gennaio 2014, n. 251 che dà atto della conferma di tale posizione da parte del C.G.A. "*visto lo specifico precedente della sezione di cui alla sentenza 28/2/2012, n. 457, confermata in appello con sentenza del C.g.a. 10 maggio 2013, n. 466, secondo cui l'effetto conformativo della pronuncia di annullamento della graduatoria di cui trattasi, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve consistere nell'ammissione dei ricorrenti in soprannumero al Corso di laurea prescelto, per l'a.a. 2013-2014 (il che integra anche il risarcimento in forma specifica del prospettato danno*").

#### **ISTANZA EX ARTT. 41 e 52 COMMA 2 C.P.A.**

Ai sensi degli artt. 41 e 52, comma 2 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo ai soli controinteressati ed alle Amministrazioni già ritualmente intimate, nei modi di cui al Decreto del T.A.R. Lazio 12 novembre 2013, n. 23921, ovvero mediante pubblici proclami con modalità telematiche.

Solo ove non si ritengano sufficienti le notifiche già eseguite all'Ateneo e al M.U.R. nei

rispettivi domicili ex lege e/o presso la difesa erariale (in conformità al richiamato D.P. 12 novembre 2013, n. 23921), si chiede di poter provvedere alla notifica nei confronti di tutti i soggetti nei cui confronti l'Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Per questi motivi,

**SI CHIEDE**

che codesto On.le Tribunale previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo per quanto di interesse di parte ricorrente, Voglia annullare tutti gli atti in epigrafe, consentendo l'immatricolazione ad anno successivo al primo di parte istante presso l'Ateneo di Roma "La Sapienza" ed all'anno accademico I I I 2 0 2 2 / 2 0 2 3 , accogliendo i motivi di cui al ricorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa con attribuzione al procuratore antistatario .

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 650,00.

Napoli-Roma, 24 marzo 2023.

Avv. Vincenzo Casazza

### PROCURA SPECIALE

LORENA HYKA nata a Bari il 30.07.1994 (c.f. HYKLRN94L70A662I), residente in Pesaro (PS) Via M. Del Monaco n. 16, delego a rappresentarmi e difendermi nell'instaurando giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma, avente ad oggetto l'annullamento della graduatoria pubblicata sul sito del dipartimento di Medicina e Chirurgia il 30.01.2023, Avviso Per Posti Liberi Su Anni Successivi Al Primo Dei Corsi Di Laurea Magistrale A Ciclo Unico Da Coprire Mediante Trasferimento per il corso Medicina e Chirurgia Università "La Sapienza" (polo Pontino) - Numero di matricola della graduatoria 2073217 per l'anno accademico 2022/2023 (graduatoria di merito del III anno), contro: il Ministero dell'Università e della Ricerca MUR già MIUR - , in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80185250588) Pec dgordinamenti@pec.mur.gov.it; l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in persona del suo legale rappresentante pro tempore (C.F. 80209930587) Pec protocollo@sapienza@cert.uniroma1.it; tutti elett.te dom.ti ex Lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi, 12 (c.f. 80224030587) Pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e nei confronti dei sigg. PIRO SARA, nata a Bologna (BO) il 15.04.2001 (c.f. PRISRA01D55A944W) ed ivi residente alla Via Fiorentina n. 1169/A cap. 40059; FORCHIA MARCO, nato ad Aversa (CE) il 10.10.1992 (c.f. FRCMRC92R10A512F) , ivi residente alla Via Guido Rossa n. 70 cap. 81031; FIGUS ALESSANDRA, nata a Nuoro (NU) il 03.05.1999 (c.f. FGSLSN99E43F979P) ivi residente alla Via Giovanni Nonnis n. 11 cap. 08100 - l'Avv. Vincenzo Casazza (C.F. CSZVCN63P22F839F) del Foro di Nola, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Casazza sito in Napoli (NA) alla Piazza del Leone n. 2 - PEC: [avvocatovincenzocasazza@pec.it](mailto:avvocatovincenzocasazza@pec.it) - Tel/Fax 081 18534460

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiaro di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiaro di essere stata resa edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, di essere stata informata che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013.

Napoli, 24 marzo 2023

LORENA HYKA



per autentica

Avv. Vincenzo Casazza

